



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco

del Comune di

SALIZZOLE (VR)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria

del Comune di

SALIZZOLE (VR)

Oggetto: trasmissione delibera n. 30/2021/PRSE del 25 novembre 2020

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 30/2021/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 25 novembre 2020.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini



LETIZIA ROSSINI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
10.02.2021 15:06:06
UTC



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 25 novembre 2020

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario relatore
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA da ultimo, la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 14 /SEZAUT/2017/INPR del 23 giugno 2017, recante le *“Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l’attuazione dell’articolo 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266”*;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16 /SEZAUT/2017/INPR del 30 luglio 2018, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2017”*;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 14 /SEZAUT/2017/INPR del 23 giugno 2017, recante le *“Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sui bilanci di previsione 2018-2020 per l’attuazione dell’articolo 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266”*;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 12 /SEZAUT/2017/INPR del 11 giugno 2019, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2018”*;

VISTE le proprie ordinanze n. 7/2020/INPR, 11/2020/INPR e 13/2020/INPR;

VISTE la propria deliberazione n. 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATI gli schemi di bilancio trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), in osservanza dell'art. 227, comma 6, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221.

ESAMINATE le relazioni sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, gli schemi di bilancio trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) sul bilancio di previsione 2017-2019 e la relazione sul bilancio di previsione 2018-2020, redatta dall'Organo di revisione del Salizzone (VR);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 57/2020 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, Referendario Giovanni Dalla Pria;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che *“gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* (di seguito, “Questionario”) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2017/INPR del 30 luglio 2018 e n. 12 /SEZAUT/2017/INPR del 11 giugno 2019) rispettivamente per il rendiconto 2017 e 2018.

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”*), ne definisce l'ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (*“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*).

Gli esercizi 2017 e 2018 vedono operare a pieno regime le normative di riferimento della contabilità armonizzata, che, dall'esercizio 2015, come già evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, avevano visto la loro prima applicazione mediante gli istituti che costituiscono la struttura della nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato (FPV) e il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

In tale contesto, la Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione *“di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio”* (Corte cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Il Comune di Salizzole (VR) era stato destinatario: 1) di pronuncia inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016/18 (deliberazione n. 347/2018/PRSE), con cui la Sezione lo richiamava all'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, oltre a rilevare il permanere di una sostanziale fragilità degli equilibri di bilancio, dovuto al basso grado di realizzazione delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione tributaria e dal superamento della soglia stabilita dal parametro di deficitarietà n. 7 del D.M. 18/02/2013, che si è attestato al 171,17%; oltre al forte accumulo dei residui attivi correnti dei titoli I e II, superiore al tasso di smaltimento operato sui medesimi residui provenienti dal 2014; 2) di pronuncia inerente al Rendiconto per l'esercizio 2016 (deliberazione n. 244/2019/PRSE), con cui la Sezione aveva accertato una drastica riduzione degli accertamenti IMU, invitando l'Ente all'adozione delle misure di verifica ed organizzative che consentano di non deteriorare la fonte di finanziamento derivante dal gettito fiscale; oltre a rilevare che l'indicatore della tempestività dei pagamenti nel 2016 aveva assunto il valore di 40,84 giorni e che l'importo annuale dei pagamenti posteriori alla scadenza era stato di €559.878,88, invitando pertanto l'Ente a procedere senza indugio agli obblighi di legge in materia, attuando tutte le misure necessarie; accertando infine lo sforamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 7.

La presente funzione di controllo si appunta sulle risultanze dei bilanci preventivi per gli archi triennali 2017/2019 e 2018/2020 (art. 162, comma 1, D. Lgs. 267/2000) e sulle risultanze dei rendiconti afferenti alle annualità 2017 e 2018 (artt. 151, comma 5, e 227 D. Lgs. 267/2000) del comune di Salizzole (VR).

Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	173.000,56	40.299,84
Equilibrio di parte capitale	22.874,92	51.951,36
Saldo delle partite finanziarie	0,00	0,00
Equilibrio finale	195.875,48	92.251,20

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 rispetta quanto stabilito dal d.lgs. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo.

Per entrambi gli esercizi, la gestione di competenza a rendiconto, al lordo dell'avanzo utilizzato, esprime complessivamente una situazione di equilibrio, anche se per entrambi i rendiconti, al netto delle componenti relative all'avanzo applicato e al saldo del FPV di entrata e di spesa (in assenza di partite finanziarie), il saldo finale assume valore negativo. L'ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto. Si prende atto che l'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa	532.155,92	505.519,15
Residui attivi	862.352,69	659.438,94
Residui passivi	678.391,59	681.762,26
FPV di parte corrente	0,00	0,00
FPV di parte capitale	46.442,22	65.000,00
Risultato di amministrazione	669.674,80	418.195,83
Totale accantonamenti	383.665,84	272.671,84
Di cui: FCDE	296.876,53	199.395,29
Totale parte vincolata	20.661,54	26.097,80
Totale parte destinata agli investimenti	15.997,60	45.763,20
Totale parte libera	249.349,82	73.662,99

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente, si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella:

	Rendiconto 2017 Accertamenti (a)	Rendiconto 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2018 Accertamenti (c)	Rendiconto 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniz.+riaccertati)	345.194,93	155.330,18	45,0%	417.231,68	255.438,40	61,2%
Tit.1 competenza	1.669.963,67	1.363.251,18	81,6%	1.581.882,99	1.504.502,71	95,1%
Tit.3 residui (iniz.+riaccertati)	50.836,33	36.131,12	71,1%	61.957,61	46.288,49	74,7%
Tit.3 competenza	170.065,98	122.793,58	72,2%	161.989,20	103.266,77	63,7%

Non si ravvisano pertanto profili di criticità, come confermato dalla situazione di cassa.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	532.155,92	505.519,15
Anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
Cassa vincolata	0,00	0,00
Tempestività dei pagamenti	21,2 giorni	15,9 giorni

La Sezione accerta per entrambi i rendiconti oggetto di analisi che non sono state indicate le misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge, nonostante ne ricorrero i presupposti alla luce del superamento dei termini di pagamento, pari a 21,2 giorni nel 2017 ed a 15,9 giorni nel 2018.

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere e non dichiara problematiche relative alla tempestività dei pagamenti nel rapporto di cui a pag. 11 del questionario. Non vi sono anticipazioni non restituite.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Debito complessivo a fine anno	3.326.642,30	3.144.572,92

In merito allo stock di debito, si osserva, nel 2017, lo sfioramento del parametro deficitario n. 7, che presentava un'incidenza del 162,97%, e nel 2018 il parametro deficitario P.4, che presentava un valore apri al 17,5%, correttamente rilevati dall'ente.

L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati, né strumenti di finanza derivata. L'Organo di revisione al punto 1.4 del questionario sul rendiconto 2018 ha riferito che sono state concesse garanzie a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati, senza tuttavia compilare la successiva tabella di dettaglio.

La Sezione si riserva il monitoraggio circa i soggetti beneficiari, l'entità delle garanzie concesse, le motivazioni e gli eventuali accantonamenti posti in essere per sterilizzare gli effetti derivanti dall'eventuale inadempienza dei soggetti garantiti in ordine ai riflessi di cui all'art. 21 D. Lgs. 175/2016.

GESTIONE RESIDUI

La Sezione rileva i seguenti elementi di criticità per entrambi i rendiconti oggetto di analisi:

- al 31/12/2017, si assiste al mantenimento di residui attivi vetusti del titolo I ante 2016 per € 184.570,30, che nel corso del 2017 hanno avuto una riscossione pari a € 486,24 (dato ricavato per differenza rispetto a quanto riportato nella Relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2016 esponevano l'omologa grandezza in € 185.056,54), al netto di eventuali maggiori residui attivi;

- al 31/12/2018, si rileva la forte cancellazione di residui vetusti del titolo I, iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi anche se non ancora prescritti, per € 109.972,55, che si è riverberata in una riduzione dell'avanzo di amministrazione prodotto al 31/12/2018, anche se si osserva che la capienza del FCDE ha consentito di mitigarne l'effetto sull'avanzo disponibile. Al netto di tali operazioni, si osserva a fine anno il mantenimento di una cospicua massa di crediti vetusti del titolo I per € 74.111,47 (EPF 2015) per i quali si rinnovano i forti dubbi in merito all'effettivo grado di esigibilità.

La Sezione osserva in generale che *“la permanenza in bilancio e la relativa contabilizzazione di un numero rilevante di residui attivi debba trovare adeguata dimostrazione, poiché diversamente il mero riferimento ad un'aggregazione apodittica e sintetica è suscettivo di alterare le risultanze finali dei conti consuntivi, e di riflesso il conto consolidato di tutte le pubbliche amministrazioni, con conseguente pregiudizio della tenuta dei saldi di bilancio nonché delle corrette finalità di coordinamento della finanza pubblica”* (Corte cost., sent. n. 138/2013).

CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Dalla lettura della risposta fornita al punto 8.6, la Sezione rileva la mancata sottoscrizione al 31/12/2018 dell'accordo decentrato per il personale di comparto, avvenuta in data 02/10/2019 come verificato sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente, pur prendendo atto della costituzione del rispettivo accantonamento a valere sul risultato di amministrazione.

ORGANISMI PARTECIPATI

L'esame dei quesiti della specifica sezione IV dei questionari sui rendiconti 2017 e 2018 e delle relative Relazioni dell'Organo di Revisione fa emergere i seguenti elementi di criticità, ritenuti significativi: il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate.

PIANO DELLE PERFORMANCE

Al punto 8 delle domande preliminari del questionario sul Bilancio di previsione 2018/2020 si palesa l'approvazione tardiva del Piano della performance, avvenuta il 20/4/2018, pur in presenza dell'attestazione del rispetto dei termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (punto 4 delle domande preliminari).

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2017 e 2018 e ai bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 del Comune di Salizole (VR), definitivamente pronunciando,

ACCERTA:

nei termini e con le osservazioni di cui in parte motiva:

- 1) l'accumulo nell'esercizio 2017 e la ingente cancellazione nell'esercizio 2018 dei residui attivi;

- 2) il superamento dei termini di pagamento per le annualità 2017 e 2018;
- 3) lo sfioramento dei rispettivi parametri deficitari sull'indebitamento nei due esercizi oggetto di analisi;
- 4) la pretermissione delle misure cautelative preordinate al rientro dal superamento dei termini legislativi di pagamento di cui al precedente punto 2;
- 5) le criticità in materia di contrattazione decentrata, organismi partecipati, piano delle performance.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Salizzole (VR), per gli adempimenti di cui all'art. 239 del TUEL.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2020.

Il Magistrato Relatore

Il Presidente

F.to digitalmente Giovanni Dalla Pria

F.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il

IL DIRETTORE DI SEGreteria

f.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini